

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 704

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore D’AMBROSIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 OTTOBRE 2001

—————

Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra con riassetto dell’indennità di assistenza e di superinvalidità a favore dei grandi invalidi di guerra, per servizio e loro superstiti

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'onere di cui alla presente legge non comporta nessuna spesa aggiuntiva a carico del Ministero dell'economia e delle finanze, in quanto basta destinare ad essa una parte del residuo attivo, dovuto al naturale decremento della categoria, di cui al relativo capitolo di spesa, ed essendo passati oltre cinquanta anni dall'ultima guerra, raccomandiamo al Parlamento di approvare il presente disegno di legge con sol-

lecitudine, anche con delega al Governo tenendo fermi i principi contenuti nella presente proposta.

Ciò è doveroso riconoscimento per questi benemeriti cittadini che hanno dato alla Patria parti integranti della loro vita, ai quali il Parlamento deve riconoscere lo stato di necessità per le loro esigenze di vita e quindi garantire loro una sicurezza economica che permetta loro di vivere degnamente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Adeguamento dell'assegno di superinvalidità e dell'assegno di cumulo)

1. Alla tabella E annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, gli importi erogati dal 1° gennaio 2002 sono aumentati del 25 per cento, e dal 1° gennaio 2003 di un ulteriore 25 per cento.

2. Alla tabella F annessa al citato testo unico di cui decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni, gli importi erogati dal 1° gennaio 2002 sono aumentati del 50 per cento e dal 1° gennaio 2003 di un ulteriore 50 per cento.

3. La tabella F-1 prevista dall'articolo n. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni, non si applica ai grandi invalidi di guerra e per servizio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

(Indennità di assistenza e di accompagnamento per i grandi invalidi di guerra e per servizio con due superinvalidità ascritte alle lettere A e A-bis della tabella E annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978)

1. A modifica di quanto disposto dai commi terzo e quarto dell'articolo 21 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978,

n. 915, e successive modificazioni, i grandi invalidi di guerra e per servizio affetti da due superinvalidità, di cui una ascritta alla lettera A) e l'altra alla lettera A-bis) della tabella E, annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni, a richiesta possono ottenere un terzo e quarto assegno integratore, da aggiungersi a quelli già percepiti, per gli effettivi costi dell'assistenza e dell'accompagnamento, di importo pari alla speciale indennità di accompagnamento aggiuntiva di cui all'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656.

2. I grandi invalidi affetti da cecità bilaterale assoluta e permanente ascritta al numero 1) della lettera A) della tabella E, annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni, a richiesta possono ottenere un terzo assegno integratore di importo pari a quelli già in godimento.

Art. 3.

(Indennità di accompagnamento aggiuntiva per i grandi invalidi di guerra e per servizio affetti da cecità bilaterale assoluta e permanente, accompagnata dalla perdita delle due mani o dei due piedi, o affetti dall'amputazione dei quattro arti insieme)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, è inserito il seguente:

«1-bis. Ai grandi invalidi di guerra e per servizio affetti da cecità bilaterale assoluta e permanente accompagnata da altra invalidità contemplata nei numeri 1) e 2) della lettera A-bis della tabella E annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, quando sussiste una terza infermità ascrivibile alle prime cinque categorie della tabella A annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978,

e successive modificazioni, l'indennità di accompagnamento aggiuntiva è concessa nella misura doppia».

Art. 4

(Trattamento economico per le vedove, i vedovi e gli orfani dei grandi invalidi di guerra, dei caduti in guerra e per servizio)

1. Alle vedove ed ai vedovi dei grandi invalidi di guerra e per servizio ascritti alla tabella E, annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni, con decorrenza dal 1° gennaio 2002 è liquidato d'ufficio, in aggiunta al trattamento spettante, un assegno supplementare nella misura dell'80 per cento degli assegni di cui alle tabelle C, E, ed F annesse al medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni, di cui in vita usufruiva il grande invalido. Tale assegno supplementare compete purchè la vedova, o il vedovo, abbiano convissuto con il dante causa e gli abbiano prestato assistenza.

2. Agli orfani dei grandi invalidi di guerra e per servizio di cui al comma 1, che hanno convissuto e prestato assistenza al genitore, al decesso di questi è concesso, a domanda, dal 1° gennaio 2002 un assegno pari al 40 per cento degli importi di cui alle tabelle C, E ed F, annesse al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni, di cui in vita usufruiva il grande invalido.

Art. 5.

(Integrazione alla tabella E annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978)

1. Alla tabella E annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repub-

blicca n. 915 del 1978, e successive modificazioni, lettera E, dopo il numero 5) sono aggiunti i seguenti:

«5-bis) Sordità bilaterale di oltre l'80 per cento quando si aggiunge a due superinvalidità già ascritte alla lettera A), numero 1), ed alla lettera A-bis), numero 1), la perdita anatomica di ambo gli occhi e delle due mani in quanto vicariante.

5-ter) Perdita anatomica di una mano con amputazione di tre dita dell'altra mano, quando si aggiunge ad una superinvalidità già ascritta alla lettera A), numero 1)».

2. Alla tabella E annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni, lettera H, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente:

«5-bis) Disturbi nervosi a tinta depressiva, osteoporosi e artrosi alla colonna vertebrale, ipertiroidismo, disturbi all'apparato digerente con infiammazione del colon, varici, ipertrofia prostatica, amputazione di una mano o di un piede o mancata funzione di un arto, qualora ciascuna delle infermità elencate si aggiunga ad una superinvalidità già iscritta ai numeri 1), 2) e 3) della lettera A)».

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. I miglioramenti economici di cui alla presente legge beneficiano dell'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in lire 30 miliardi per l'anno 2002 ed in lire 25 miliardi a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsio-

nale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

